

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VEHICLE VALLEY PIEMONTE "

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 14 e ss. del Codice Civile, un'associazione senza fini di lucro denominata "Vehicle Valley Piemonte", in forma abbreviata "VVP", senza vincolo di spaziatura o interpunzione, di seguito indicata anche come "Associazione".

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha la sede legale in Torino, presso [].
2. L'organo amministrativo può deliberare di trasferire nell'ambito del Comune di Torino l'indirizzo di tale sede e tale trasferimento non comporta modifica statutaria.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è indeterminata.
2. L'Associazione potrà essere sciolta esclusivamente con delibera dell'Assemblea.

Articolo 4 – Scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
2. L'Associazione si propone lo scopo di attuare tutte le iniziative idonee a garantire lo sviluppo e il consolidamento di un distretto tecnologico automotive (da qui in avanti inteso nella sua accezione comprensiva delle fasi di design, ingegneria e produzione) e della mobilità del Piemonte e la promozione delle eccellenze del settore automotive e della mobilità presenti sul territorio piemontese, supportando con specifiche azioni la valorizzazione delle conoscenze scientifiche e delle capacità imprenditoriali presenti sul territorio, anche al fine di promuovere la nascita e/o lo sviluppo di PMI nella filiera automotive e della mobilità, il tutto nel rispetto dei principi statali e comunitari in materia di aiuti alle imprese, laddove applicabili. L'Associazione ha lo scopo di creare una rete diffusa di aziende, enti di ricerca e Istituzioni su tutto il territorio piemontese finalizzata a indirizzare, promuovere e valorizzare le attività culturali, di formazione e di ricerca nel settore automotive e della mobilità in genere, attrarre investimenti e capace di diffondere conoscenze e competenze dei soggetti operanti nel settore, favorendo lo sviluppo e la crescita di eccellenze del territorio regionale, anche valorizzando le complementarità e creando sinergie negli investimenti.
L'Associazione si propone, inoltre, di favorire le sinergie e il mutuo rafforzamento con le iniziative finalizzate a valorizzare il virtuoso connubio tra l'offerta turistica e le eccellenze del territorio quali il suddetto distretto automotive e della mobilità.
3. Per gli scopi anzidetti l'Associazione raccoglie i contributi di soggetti pubblici e privati.

Articolo 5 – Attività

1. Nell'ambito degli scopi indicati dall'articolo 4, l'Associazione può:
 - a) compiere analisi delle evoluzioni del settore automotive e della mobilità, identificando e contestualizzando competenze e capacità, lacune e priorità tecnologiche, per la definizione di indirizzi strategici per il territorio;

- b) identificare le tendenze del settore in ambito europeo ed internazionale al fine di favorire lo sviluppo di una strategia locale, a partire dell'esistente tessuto accademico e industriale regionale, in connessione con le indicazioni che emergono da tali contesti;
- c) promuovere azioni di intervento e dialogo a livello regionale, svolgendo una funzione di orientamento e coordinamento tra gli attori del settore automotive e della mobilità, fondazioni e associazioni di categoria in collaborazione con le istituzioni per:
 - (i) valutare opportunità di cooperazione con altri settori per lo sviluppo di tecnologie e competenze trasversali (Digital, Industria 4.0, Additive, AI e altri);
 - (ii) attivare dialoghi ed attuare sinergie con altre iniziative ed organismi regionali attivi nel sistema regionale dell'innovazione al fine di coordinare gli interventi e massimizzarne l'impatto sul territorio;
 - (iii) contribuire all'aggiornamento degli attuali piani formativi e all'eventuale definizione di nuovi piani in relazione all'evoluzione delle esigenze del settore automotive e della mobilità;
- d) promuovere la collaborazione tra gli attori del sistema regionale del settore automotive e della mobilità con analoghe realtà nazionali, europee ed internazionali.

A tal fine e nei limiti delle risorse disponibili, l'Associazione potrà altresì:

- e) promuovere la diffusione delle conoscenze sulle linee di sviluppo tecnologico a livello globale;
- f) promuovere la nascita di strutture comuni (laboratori congiunti, facility sperimentali e altri);
- g) favorire il trasferimento tecnologico dalla Grande Impresa, dagli Atenei e dal mondo della ricerca alla Piccola e Media Impresa;
- h) attivare, attraverso eventi dedicati, il dialogo con start-up del territorio;
- i) favorire la circolazione delle conoscenze e dei risultati della ricerca verso applicazioni nel settore automotive e della mobilità, completandone ove necessario il percorso di maturazione, a favore dei membri dell'Associazione e non solo, anche attraverso la collaborazione attiva con altri poli e distretti;
- j) promuovere e sostenere iniziative di divulgazione di informazioni e conoscenze del settore e organizzare seminari e incontri su specifiche tematiche e su tecnologie innovative ad alto potenziale di applicazione industriale e di ricadute sulle competenze del settore automotive e della mobilità;
- k) favorire la disseminazione delle tecnologie sviluppate in ambito automotive; verso altri settori quali, in particolare, quello della mobilità;
- l) supportare le istituzioni nella definizione di specifici programmi di formazione (dottorati di ricerca e altri) in collaborazione con Scuole/Istituti tecnici professionalizzanti/Atenei/Academy di filiera/Enti di formazione;
- m) collaborare, nelle forme di legge, con altri enti aventi scopo affine al proprio per il perseguimento delle proprie finalità, anche sottoscrivendo convenzioni o accordi;
- n) studiare, identificare, attivare strumenti e leve finanziarie a supporto dello sviluppo del settore automotive e della mobilità;
- o) partecipare a bandi e iniziative di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo;
- p) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di promozione della cultura automotive e della mobilità, anche attraverso la commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi in genere, della comunicazione multimediale in internet ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- q) organizzare eventi utili al raggiungimento degli obiettivi promozionali, anche finalizzati allo sviluppo e promozione del turismo in conformità con quanto indicato al precedente articolo 4.2, del settore automotive e della mobilità di territorio.

Articolo 6 – Associati e Sostenitori

1. Possono aderire all'Associazione, in qualità di Associati o di Sostenitori, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici, imprese, associazioni imprenditoriali o altri soggetti pubblici e privati, che svolgano una delle attività indicate negli articoli 4 e 5 all'interno della Regione Piemonte e che condividano e rappresentino gli interessi e le finalità dell'Associazione nel settore automotive e della mobilità e che intendano contribuire agli scopi dell'Associazione previsti dal presente Statuto.

- d) Gli Associati di cui al precedente comma 1 (di seguito indicati anche come "Associati") si distinguono nelle seguenti categorie associative:
- a) Associati Fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o coloro che sono stati ammessi come tali con deliberazione presa dall'Assemblea degli Associati a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Detti Associati versano, oltre a quanto definito nell'atto costitutivo, una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea degli Associati ai sensi dell'art. 10 c.2 lett. c).
 - b) Associati Ordinari, ovvero coloro che sono stati ammessi come tali con la maggioranza degli Associati Fondatori. Detti Associati partecipano all'Associazione, con diritto di voto, versando una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea degli Associati ai sensi dell'art. 10 c.2 lett. c).
2. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, con deliberazione dell'Assemblea degli Associati a maggioranza semplice, le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici, imprese, associazioni imprenditoriali o altri soggetti pubblici e privati che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono alla realizzazione di determinati e specifici progetti, versando in un'unica soluzione una quota associativa speciale stabilita dall'Assemblea degli Associati ai sensi dell'art. 10.2 lett. e). La loro partecipazione all'Associazione è limitata alla durata dello specifico progetto che sostengono. Essi si riuniranno una volta all'anno, in una riunione informale, in occasione dell'approvazione del Piano di Sviluppo e del Budget dell'Associazione, per esprimere un parere consultivo.
3. È tenuto, a cura dell'organo amministrativo, un apposito albo degli Associati e dei Sostenitori.
4. Coloro che volessero aderire all'Associazione - in qualità di Associato o di Sostenitore - dovranno presentare una domanda al Consiglio Direttivo che deve contenere:
- a) l'indicazione della denominazione e della sede della società, associazione di categoria, università, centro di ricerca o ente richiedenti, nonché l'indicazione delle generalità e qualifiche della persona designata a rappresentare detti richiedenti presso l'Associazione;
 - b) la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservarne lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
 - c) l'impegno a conferire la quota associativa annuale dovuta ai sensi del presente Statuto, ovvero l'impegno a conferire la quota associativa speciale per consentire la realizzazione di specifiche finalità della Associazione.
5. La domanda di adesione comporta accettazione dello Statuto, del Codice di Comportamento e dei Regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo, valutata la rispondenza del richiedente ai requisiti di ammissibilità stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati, sottopone all'Assemblea degli Associati la richiesta di adesione ai sensi dell'articolo 11.2 lettera c) e comunica al richiedente la decisione assunta, motivando l'eventuale diniego.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di Associato e di Sostenitore

1. Gli Associati cessano di far parte dell'Associazione per estinzione, recesso, esclusione e decadenza; in caso di fallimento o altra procedura concorsuale, la decisione in merito alla perdita di qualifica di associato sarà rimessa al Consiglio Direttivo.
2. Il recesso potrà essere esercitato senza preavviso nei casi previsti dalla legge per le società.
È comunque riconosciuta all'Associato e al Sostenitore la facoltà di recedere in ogni momento dall'Associazione, con un termine di preavviso rispettivamente di almeno sei mesi e di tre mesi, inviando apposita comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'articolo 10.2 lett. c).
3. L'esclusione, nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge, è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I casi di esclusione proponibili dal Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- a) omissione, in modo sistematico ed ingiustificato, di fornire le informazioni utili al perseguimento dello scopo dell'Associazione;
 - b) non ottemperanza al pagamento della quota sociale;
 - c) grave danno morale o materiale all'Associazione;
 - d) grave inosservanza delle norme del presente Statuto e dei regolamenti di esecuzione emanati, nonché del Disciplinare e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
 - e) perdita dei requisiti di ammissibilità definiti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea degli Associati.
4. Gli Associati Fondatori che si sono visti riconoscere detta qualifica in un momento successivo alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e gli Associati Ordinari decadono automaticamente in caso di morosità di oltre dodici mesi nel pagamento di quota associativa annuale. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.
5. I Sostenitori perdono tale qualifica nel momento in cui lo specifico progetto sostenuto viene dichiarato concluso dall'Assemblea.
6. Gli Associati e i Sostenitori receduti, decaduti o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né diritto ad alcun rimborso o alla ripetizione di eventuali quote versate, fermo in capo a questi l'obbligo di ottemperare al versamento delle quote ancora dovute.

Articolo 8 – Patrimonio e Apporti

1. Il patrimonio dell'Associazione (di seguito indicato come "Patrimonio") è costituito da:
- a) un fondo iniziale indisponibile costituito dai versamenti effettuati degli Associati Fondatori in sede di atto costitutivo;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
 - c) da beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione;
 - d) da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio.
2. Le entrate dell'Associazione (di seguito indicate come "Entrate") sono costituite:
- a) dalle quote associative annuali, di entità diversa a seconda della categoria di Associati; le quote associative annuali per singolo Associato saranno proposte dall'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo 14 comma 4 lett b). La determinazione delle suddette quote associative annuali, correlata al Piano di Sviluppo presentato agli Associati, sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea deliberativa previa verifica, da parte degli enti pubblici associati, della disponibilità di risorse nel bilancio dell'anno di riferimento;
 - b) dalle quote associative speciali o altri contributi determinati dall'Assemblea, che saranno subordinati, per quanto riguarda gli enti pubblici, al Piano di Sviluppo presentato agli Associati al fine di una loro preventiva approvazione precedente all'Assemblea;
 - c) dal ricavato e proventi delle attività svolte dall'Associazione;
 - d) da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;
 - e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego delle Entrate e delle componenti patrimoniali disponibili, comunque tali da assicurare l'adeguatezza dello stesso alla realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte e che non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo iniziale.
4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il raggiungimento delle attività associative e, in ogni caso, impiegati prioritariamente per la ricostituzione del Patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, e poi per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
5. Tutte le Entrate dell'Associazione saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.
6. Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, potranno assumere obbligazioni e impegni di spesa solo nei limiti delle previsioni del Bilancio Preventivo (Budget) approvato, anche su base pluriennale o delle relative variazioni. Ogni deroga non

autorizzata comporta la responsabilità da parte di coloro che hanno agito, con l'obbligo di mantenere indenne l'Associazione da ogni conseguenza al riguardo.

7. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. All'Associazione è vietato distribuire residui o utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve durante la vita dell'Associazione stessa, fatti salvi eventuali obblighi di legge.
9. L'amministrazione e la tenuta contabile è affidata a soggetto incaricato, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di revisione dei conti.

Articolo 10 – L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea degli Associati delibera sulle seguenti materie:
 - a) approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell'attività svolta e dalla relazione dell'organo di revisione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 - b) approvazione del Bilancio Preventivo annuale (Budget) e approvazione del Piano di Sviluppo portante le linee generali di attività dell'Associazione su base annuale e triennale, con evidenza degli aspetti strategici, organizzativi e finanziari, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - c) ammissione, su proposta del Consiglio Direttivo, di ulteriori Associati Fondatori o Ordinari, ovvero di ulteriori Sostenitori, e perdita della relativa qualifica, nei casi e modi previsti dal presente Statuto;
 - d) determinazione delle quote associative annuali dovute da ciascuna categoria di Associati Fondatori e Ordinari, su proposta motivata del Consiglio Direttivo;
 - e) determinazione delle quote associative speciali per i Sostenitori;
 - f) definizione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, loro nomina e revoca, nonché nomina e revoca del Presidente e del Vice Presidente, approvando i compiti specifici di quest'ultimo, preventivamente individuati dal Consiglio Direttivo;
 - g) approvazione della relazione del Presidente in ordine all'attività svolta nell'anno in corso;
 - h) nomina dell'organo di revisione dei conti;
 - i) determinazione di compensi a favore dell'organo di revisione dei conti, nei limiti e in conformità alla legislazione tempo per tempo vigente;
 - j) approvazione di Statuto, atto costitutivo, Regolamenti interni, il Codice di Comportamento e qualsiasi altro documento a contenuto organizzativo ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, nonché le loro modifiche o abrogazioni;
 - k) scioglimento e messa in liquidazione, nomina e poteri dell'organo di liquidazione e devoluzione del Patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente sia presso la sede dell'Associazione che altrove, purché in Italia, almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo, del bilancio consuntivo e del programma di attività, nonché ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno un decimo degli Associati o due membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità.
L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dall'organo di revisione, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.
4. L'Assemblea è convocata con avviso di convocazione da inviarsi agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, o 2 (due) giorni prima in caso di comprovata urgenza.
L'avviso di convocazione deve essere inviato all'indirizzo comunicato dagli Associati, mediante posta elettronica, fax o lettera raccomandata, o consegna a mano. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e dell'eventuale seconda convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
6. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario da lui designato o da un notaio, in caso di Assemblea straordinaria.

Articolo 11 – Intervento in Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea (anche mediante mezzi di telecomunicazione, ma comunque nel rispetto del principio di collegialità) tutti gli Associati che sono in regola con il versamento delle quote associative, fermo restando quanto disposto all'articolo 7 comma 4.
2. Gli Associati che devono ancora corrispondere la quota associativa dell'anno precedente a quello di convocazione, partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
3. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Ogni delegato può essere portatore di tre deleghe.
4. Ogni Associato, sotto la propria responsabilità, comunica tempestivamente il proprio indirizzo e ogni sua variazione.

Articolo 12 – Quorum deliberativi

1. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli Associati presenti, aventi diritto di voto, e con la presenza di almeno la metà degli Associati, in prima convocazione.
È richiesto però il voto favorevole di almeno la maggioranza degli Associati per le deliberazioni relative alla modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, e il voto favorevole dei tre quarti degli Associati per le delibere relative allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma del Codice Civile.
2. Le deliberazioni vengono trascritte su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei fino ad un massimo di nove consiglieri (compresi il Presidente e il Vice Presidente), che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un secondo mandato.
2. I consiglieri sono designati come segue:
 - a) un consigliere dalla Regione Piemonte, nell'eventualità in cui la stessa, per interesse riconosciuto nei confronti delle finalità e delle attività dell'Associazione, aderisca alla medesima; in questo caso a tale consigliere spetta la carica di Presidente del Consiglio Direttivo;

- b) un consigliere da Italdesign-Giugiaro S.p.A.;
- c) un consigliere da Unione Industriali di Torino;
- d) un consigliere da Pininfarina S.p.A.;
- e) un consigliere dall'Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia (API);
- f) un consigliere dalla Camera di Commercio di Torino;
- g) fino a tre ulteriori consiglieri designati da soggetti aventi la qualifica di Associati Fondatori e Ordinari, diversi da quelli indicati nei precedenti punti a), b), c), d), e), f), g).

Tra i componenti del Consiglio Direttivo designati viene individuato, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, un Tesoriere. Qualora la Regione non aderisse all'Associazione, il Presidente sarà nominato dall'Assemblea su designazione degli Associati Fondatori, che lo individuano di comune accordo tra i componenti del Consiglio Direttivo di cui ai punti b), c), d), e), f), g) del precedente comma 2.

Qualora, per qualsivoglia ragione, taluno dei soggetti sopra indicati recedesse, il consigliere di sua spettanza non verrà sostituito salvo il caso in cui il numero dei consiglieri risultasse inferiore a sei in tal caso il numero sarà integrato su designazione degli Associati Fondatori rimanenti.

3. Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli tassativamente riservati dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea nel rispetto dell'oggetto e degli scopi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - a) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno, predisporre e presenta all'Assemblea degli Associati il Bilancio consuntivo con il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati;
 - b) predisporre il budget e il Piano di Sviluppo da sottoporre all'Assemblea e propone l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo, sulla base di una valutazione relativa ai seguenti criteri:
 - (i) dimensione aziendale (solo per gli Associati che hanno forma di impresa e tenendo conto dell'effettiva operatività sul territorio piemontese e nell'ambito automotive e della mobilità);
 - (ii) rilevanza territoriale e potenzialità di intervento su ambiti e temi di interesse per l'Associazione.
 - c) predisporre ed adotta gli atti necessari a dare attuazione alle linee generali di attività approvate all'Assemblea;
 - d) nominare il Tesoriere;
 - e) redige con il Tesoriere, ove nominato, il preventivo delle spese ed il rendiconto di gestione. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il preventivo ed il rendiconto sono presentati all'Assemblea insieme ad una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
 - f) delega poteri e competenze al Presidente;
 - g) nomina e revoca un eventuale Consigliere delegato, determinando i compiti nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - h) nomina e revoca, su proposta del Presidente e previa selezione pubblica, il Direttore, determinandone compiti, poteri e compensi e vigilando sulla sua attività;
 - i) propone all'Assemblea l'ammissione di ulteriori Associati, definendone anche la categoria di riferimento;
 - j) fissa la quota associativa annuale dovuta dagli Associati Fondatori e Ordinari - eventualmente diversa per le due categorie di Associati - nonché le quote associative speciali dovute dai Sostenitori, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - k) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - l) redige i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto;
 - m) cura le iniziative dell'Associazione e definisce le questioni da sottoporre all'Assemblea;
 - n) decide gli orientamenti generali dell'Associazione e le politiche di comunicazione esterna;

- o) promuove iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione, individuando le modalità per la loro esecuzione nel rispetto di eventuali regolamenti;
 - p) predispone eventuali proposte di modifica di Statuto e le sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - q) approva eventuali regolamenti per il funzionamento degli organi sociali;
 - r) predispone Regolamenti, Disciplinari, il Codice di Comportamento e qualsiasi altro documento a contenuto organizzativo ritenuto necessario.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
6. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso di convocazione, portante gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza mediante telegramma o fax o per posta elettronica da inviare a tutti i Consiglieri ed a tutti i componenti dell'organo di Revisione dei Conti, all'indirizzo da loro comunicato all'Associazione, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il termine è ridotto a ventiquattro ore.
- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
7. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
8. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, l'Associato che aveva designato il consigliere cessato provvede a nuova designazione, da sottoporre alla nomina dell'Assemblea. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Articolo 14 – Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea, su designazione della Regione Piemonte nell'eventualità in cui quest'ultima aderisca all'Associazione. In caso contrario, la designazione spetta agli Associati Fondatori, che lo individuano di comune accordo tra i componenti del Consiglio Direttivo di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 13 c. 2, e per la prima volta in sede di atto costitutivo Il Presidente dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile per un secondo mandato.
2. Il Presidente dovrà avere caratteristiche di rappresentatività e professionalità tali da contribuire in modo significativo ad accrescere la visibilità e la credibilità istituzionale dell'Associazione.
3. Il Presidente:
- a) ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) presiede e dirige i lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) esercita le competenze eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo;
 - d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - e) cura i rapporti interni tra organi dell'Associazione.
4. Nei casi di comprovata urgenza il Presidente può esercitare i soli atti improrogabili che, ove di competenza del Consiglio Direttivo, dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

5. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, nominato dall'Assemblea su designazione degli Associati Fondatori, che lo individuano di comune accordo tra i componenti del Consiglio Direttivo di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 13 c. 2. A tale Vice Presidente sono altresì attribuiti compiti e obiettivi specifici di particolare importanza nell'ambito delle attività dell'Associazione individuati dal Consiglio Direttivo e successivamente approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10 c. 2 lett.

Articolo 15 – Il Direttore

1. Il Direttore, ove nominato, sovrintende alla gestione dell'Associazione e delle iniziative intraprese.
2. Il Direttore dura in carica per tre esercizi ed è rinominabile per un secondo mandato.
3. Il Direttore ha i poteri che gli sono conferiti, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti.

Articolo 16 – Gratuità delle cariche

1. Al Presidente, al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo, per l'espletamento delle proprie funzioni, non spetta alcun compenso, salvo rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 17 – Revisione dei conti

1. L'Associazione nomina un revisore dei conti ("Revisore") avente la qualifica professionale richieste per la carica di sindaco nelle società commerciali, che esercita il controllo dell'attività contabile e finanziaria dell'Associazione.
Il Revisore dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile per un secondo mandato.

Articolo 18 – Scioglimento e Liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 c.c. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e le attribuzioni.
2. L'eventuale Patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe.

Articolo 19 – Controversie

1. Qualunque controversia circa l'interpretazione o esecuzione dell'Atto costitutivo, dello Statuto, del Codice di Comportamento e di Regolamenti interni sarà di esclusiva competenza del foro di Torino.

Articolo 20 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.